



LPIA (AL/al)

/archivioidati/ocrtemp/27734_Agevo__1.doc

Rif. Prot.

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus
Prot. 2149/2012 del 09/02/2012

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

C.A. Direttore Centrale Dr. Arturo Betunio

E-mail:

dc.normativa@agenziaentrate.it

dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it

e p. c. **Dr. Giuseppe Izzi**

Direzione Centrale Accertamento

Settore Analisi e strategie

Ufficio Agevolazioni fiscali

E-mail:

Giuseppe.Izzi@agenziaentrate.it

OGGETTO: Agevolazioni fiscali per non vedenti – Quesito interpretativo

Sono pervenute da più parti alla Presidenza Nazionale di questa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, ente che per legge (DLCPS n. 1047/1947 e DPR 23.12.1978) ha la rappresentanza dei non vedenti in Italia, segnalazioni di difficoltà incontrate da soggetti ciechi e ipovedenti, o dai loro familiari, per la fruizione di alcune delle agevolazioni fiscali loro concesse dal vigente ordinamento.

Le difficoltà segnalate concernono soprattutto la documentazione da presentare in caso di acquisto di beni agevolati (sia per l'aliquota IVA che dal punto di vista dell'IRPEF) per dimostrare di rientrare nel novero dei beneficiari, vale dire fra i soggetti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 3.4.2001, n. 138 e più precisamente:

ciechi totali:

- a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento;

ciechi parziali:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento;

ipovedenti gravi:

- a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;



b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento;

In alcuni casi, infatti, si sono venuti a creare equivoci, spesso dovuti alla poca conoscenza della specifica normativa da parte dei rivenditori, sulla necessità di presentare una documentazione che faccia riferimento, oltre che alla minorazione visiva, anche all'art. 3 della legge 104/1992, cui anche la "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" fa sporadicamente riferimento per altre ragioni.

Ciò ha creato numerosi disagi ai minorati della vista che, talvolta, non riuscendo a spiegare o chiarire il portato delle norme vigenti, hanno dovuto produrre più certificazioni per la medesima finalità, ovvero si sono visti perfino negare il godimento di diritti soggettivi riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

A tale proposito questa Presidenza Nazionale riterrebbe quanto mai utile una presa di posizione ufficiale di codesta Agenzia (anche attraverso l'emanazione di apposita circolare interpretativa) volta a ribadire che, al fine di dimostrare di rientrare fra i beneficiari delle agevolazioni fiscali riservate ai non vedenti, è sufficiente produrre la certificazione della Commissione ASL di Prima Istanza dalla quale risulti che il richiedente sia: cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave ai sensi dei citati artt. 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001.

In tal modo, tramite la produzione di una unica documentazione pubblica, di cui tutti i non vedenti sono in possesso, si eviterebbe a ogni possibile equivoco interpretativo e si faciliterebbe non poco l'accesso di molti ciechi o ipovedenti ai benefici ad essi riservati.

Naturalmente, restano impregiudicate le ulteriori norme che richiedano una diversa ulteriore documentazione, quale, ad esempio, il certificato attestante il nesso funzionale tra la menomazione e il sussidio da acquistare.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia per l'attenzione, e si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)